

 <p>COMUNE DI DRENA Provincia di Trento</p>	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE		
	Numero 28	Data 30/12/2024	Originale

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 18 COMMA 3 BIS 1 L.P. N. 1/2005, ART. 24 COMMA 4 L.P. N. 27/2010 E ART. 20, D.LGS. N. 175/2016 (TUSP): SITUAZIONE AL 31/12/2023.

L'anno **2024**, addì **30** del mese di **Dicembre** alle ore **17.30**, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale, nella sala delle riunioni.

Nominativi:	Presenza
Chiarani Giovanna	SI
Bombardelli Sara	SI
Bombardelli Simone	SI
Bortolotti Sergio	SI
Bortolotti Matteo	SI
Bortolotti Roberto	SI
Giovannelli Lorenzo	SI
Michelotti Gualtiero	SI
Michelotti Walter	AG
Miori Sebastiano	SI
Morandi Cristina	SI
Pedrotti Gabriella	SI

e pertanto complessivamente presenti n. 11, assenti n. 0, assenti giustificati n. 1, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza la Sindaca Chiarani Giovanna.

Partecipa la Segretaria comunale dott.ssa CINZIA MATTEVI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: sig. Bortolotti Roberto e sig. Morandi Cristina.

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 18 COMMA 3 BIS 1 L.P. N. 1/2005, ART. 24 COMMA 4 L.P. N. 27/2010 E ART. 20, D.LGS. N. 175/2016 (TUSP): SITUAZIONE AL 31/12/2023.

Il Consiglio Comunale

Premesso che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), ha riformato la disciplina per quanto concerne la costituzione di società da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Nel merito è intervenuto anche l'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, come modificato con la L.P. 02/08/2017 n. 9, che ha adeguato l'ordinamento locale alla sopraccitata normativa statale.

Visto che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 - come modificato dal richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 cit. - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso quindi che il Comune, con riferimento all'art. 18, comma 3 bis 1 della LP 1/2/2005 n. 1 applicabile anche agli Enti locali in forza dell'art. 24, comma 4 della LP 27/12/2010 n. 27, deve provvedere, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette e ad adottare un programma di razionalizzazione quando ne ricorrano i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- a) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000 euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

La disposizione provinciale assolve, nel contesto locale, a quanto stabilito dall'art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175.

I sopra citati presupposti, stabiliti dalla normativa provinciale, al fine di individuare le partecipazioni oggetto dell'eventuale programma di razionalizzazione, sono sostanzialmente gli stessi stabiliti dalla normativa statale con l'unica eccezione di rilievo riferita al fatturato medio delle

società partecipate che per la normativa provinciale deve essere pari ad almeno 250 mila euro mentre il limite fissato dalla normativa statale è superiore.

Dato atto che con propria deliberazione n. 20 di data 04/10/2017, il Consiglio comunale ha provveduto alla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31/12/2016, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 comma 10 della L.P. n. 19/2016 e in analogia a quanto a sua volta disposto dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016.

Dato atto che il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 30 di data 28/12/2018, n. 24 di data 30/12/2019 e n. 33 di data 29/12/2020 e n. 35 di data 29/12/2021, ha provveduto ad approvare la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune rispettivamente alle date del 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020.

Considerato che sull'argomento è intervenuto anche il Consorzio dei Comuni, da ultimo con propria circolare di data 15/11/2024, fornendo alcuni elementi orientativi per l'effettuazione della ricognizione periodica delle partecipazioni societarie e in particolare:

- per quanto attiene l'ambito oggettivo delle partecipazioni oggetto di ricognizione, vanno considerate esclusivamente partecipazioni in società, come definite dall'art. 3 co. 1 lett. l) D.Lgs. n. 175/2016, detenute in via diretta o in via indiretta, purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, anche congiunto, da parte dell'amministrazione pubblica. Si considerano controllate le società in house su cui l'Ente eserciti il controllo analogo di cui all'art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 congiuntamente ad altri soggetti pubblici; non sono prese, invece, in considerazione le partecipazioni dirette in associazioni, fondazioni o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di soggetti non controllati dall'Ente locale;
- la competenza all'adozione del provvedimento è del Consiglio comunale;
- per quanto attiene il contenuto, la ricognizione deve provvedere alla verifica di insussistenza degli indici individuati dall'art. 18 c. 3bis 1 L.P. n. 1/2005 (da leggersi in uno con l'art. 24 c. 3 L.P. n. 27/2010) e nel caso individuare un programma di razionalizzazione societaria, teso al superamento delle criticità rilevate, mediante l'eventuale emanazione di specifiche prescrizioni di gestione nei confronti della società, oppure la previsione di operazioni straordinarie (fusione, liquidazione ecc.) o ancora la dismissione della partecipazione (mediante alienazione o recesso). Il programma di razionalizzazione, accompagnato da un'apposita relazione tecnica, individua specificatamente le modalità ed i tempi di attuazione delle misure previste, e stabilisce il termine entro cui è adottata la relazione sulla sua attuazione e sul conseguimento degli obiettivi, anche in termini differenziati rispetto a quanto previsto dall'art. 20 c. 4, D.Lgs. n. 175/2016;

In conformità alle disposizioni normative citate, alla circolare del Consorzio dei Comuni e al modello di rilevazione da questi inviato, si è quindi provveduto ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette e indirette alla data del 31/12/2023 mediante istruttoria da parte del competente Servizio comunale, utilizzando i dati a propria disposizione e, se del caso, chiedendoli alla società interessate.

L'allegato al presente provvedimento risulta pertanto composto dalle schede, debitamente compilate, pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a supporto del provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie.

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P..

Considerato che, rispetto all'ultima deliberazione consiliare n. 35 del 29.12.2021 di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2020, si evidenzia

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 18 del 10/08/2022 ha disposto l'adesione alla compagine societaria di GestEL s.r.l., con sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di € 10,00.

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati e dato atto che non vi sono partecipazioni dirette per le quali è necessario procedere alla razionalizzazione. Tra le indirette si evidenzia invece che: la partecipazione in Banca per il Trentino Alto-Adige s.c., è oggetto di razionalizzazione da parte del partecipante diretto Consorzio dei Comuni trentini soc.coop., con prevista cessione a titolo oneroso; si ritiene pertanto di approvare la relativa scheda con indicazione di procedere alla cessione, secondo quanto meglio esposto nella relazione allegata al presente provvedimento.

Preso atto dell'esito della ricognizione delle partecipazioni, riportati nell'Allegato alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Preso atto che le risultanze della presente ricognizione vanno trasmesse, ai sensi degli art. 15 e 24 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (<http://portalesoromef.gov.it>), mentre copia del presente provvedimento andrà inviato alla sezione di controllo di Trento della Corte dei Conti mediante l'apposito portale "ConTe".

Visto il documento denominato "Revisione periodica delle partecipazioni societarie alla data del 31/12/2023", il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.

Visto l'art. 18, commi 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

Visto l'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27.

Viste le linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, emanate di concerto con la Corte dei Conti e pubblicate in data 23/11/2018.

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione giunta n. 26 di data 08/04/2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti di cui al decreto sindacale n. 3 di data 01/07/2016, la deliberazione n. 20 di data 04/10/2017 con la quale il Consiglio comunale ha provveduto alla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31/12/2016 nonché le deliberazioni n. 30 di data 28/12/2018, n. 24 di data 30/12/2019, n. 33 di data 29/12/2020 e n. 35 di data 29/12/2021, con le quali il Consiglio comunale ha provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni possedute rispettivamente alla data del 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020.

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione in data 20/12/2024 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, di cui al prot. n. 5574 di data 20/12/2024.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42).

Visto il Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 31 di data 29 novembre 2018 e s.m..

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 3 di data 14/03/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 di data 19/03/2024.

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 di data 03.04.2007.

Visto il Decreto della Sindaca di Drena n. 1 del 4.01.2024 con il quale sono stati nominati i Responsabili di Servizio e i Capi Ufficio per l'anno 2024.

Vista la Legge regionale 3.05.2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

Vista la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42).

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.

Accertata la propria competenza ai sensi di Legge.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, la revisione periodica triennale delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come dall'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
1. di trasmettere, ai sensi degli art. 15 e 24 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, l'esito della presente ricognizione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (<http://portaletesoro.mef.gov.it>);
2. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P.;
3. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.183, comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2, diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta;
4. di dare evidenza che, in attuazione all'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, contro il presente provvedimento è ammesso esperire:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 comma 5 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2;
 - a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
 - c) ricorso in materia di appalti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

FA



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 34**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 18 COMMA 3 BIS 1 L.P. N. 1/2005, ART. 24 COMMA 4 L.P. N. 27/2010 E ART. 20, D.LGS. N. 175/2016 (TUSP): SITUAZIONE AL 31/12/2023.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 19/12/2024

Il Responsabile di Settore
dott.ssa Francesca Antola

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 19/12/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Francesca Antola

Approvato e sottoscritto

La Sindaca
Chiarani Giovanna

La Segretaria comunale
CINZIA MATTEVI

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 31/12/2024 al 10/01/2025, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli enti locali Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2.

Drena, li 31/12/2024

La Segretaria comunale
CINZIA MATTEVI
